GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — GIOVEDI' 20 MARZO — NUM. 67

AVVISO.

Per cura della Tipografia delle Mantellate è venute in luce un volume di pagine 424 contenente: la legge con la quale il Governo fu autorizzato a pubblicare il Codice penale — il decreto di approvazione del testo definitivo del Codice penale — il nuovo Codice penale — il decreto portante le disposizioni per l'attuazione del Codice stesso — la legge ed il regolamento sulla pubblica sicurezza — il decreto sulla mendicità ed, in appendice, la relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale.

Prezzo del volume Lire **2,50**, e per gli associati alla *Gazzetta Ufficiale* Lire **2**.

(Inviare richieste e vaglia alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Ufficio di Questura.

L'Ufficio di Questura del Senato avverte che saranno respinte le domande che venissero presentate per posti nel personale del Senato stesso, non essendovi alcuna vacanza. 10

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto col quale il Prefetto di Messina, conformemente al voto espresso da quella Giunta provinciale amministrativa, propone lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Arciconfraternita dei Crocifissi Agonizzanti e delle Anime purganti in Castroreale per gravi irregolarità accertate da inchiesta;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell' Arciconfraternita dei Crocifissi Agonizzanti e delle Anime purganti in Castroreale è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto di Messina, con incarico di riordinarla al più presto possibile.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Allegato E — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Convento di S. Domenico in (1)	Castrogiovanni	Caltanissetta	»	»	3 83	»	1° gennaio 1878	»
2	Convento di S Francesco di Paola in (2)	Id.	Id	»	29 15	»	29 15		»
3	Monastero delle Carmelitane Scalze sotto il titolo di S. Teresa in (3)	Ferrara	Ferrara	»	7 16	»	7 16		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1877 . . . . . . L.			»	36 31	3 83	36 31		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1889 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1888 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per 0/0 liquidate a tutto dicembre 1888 L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 207 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 206 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2ª).

Roma, addì 2 febbraio 1890.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

Allegato F — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 7 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Convento del Carmine in (1)	Castrogiovanni	Caltanissetta	»	11 80	»	11 80	1° luglio 1878	»
2	Monastero delle Carmelitane sotto il titolo di S. Maria del Popolo in (2)	Id.	Id.	»	»	9 43	»		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1878 . . . . L.			»	11 80	9 43	11 80		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1890 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1889 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 per cento, liquidate a tutto dicembre 1889 . . L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 158 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 2ª).

Roma, addì 2 febbraio 1890.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
(Continuazione, vedi *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo n. 66).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17	Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	5 07	7 66	26 81	39 54	— 67	3 54	4 21	35 33	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	300 97
»	»	»	»	»	»	»	»	»	82 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	45 96	45 96	»	6 07	6 07	39 89	405 72
»	5 07	7 66	72 77	85 50	— 67	9 61	10 28	75 22	789 28

(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 10 dell'allegato *G* annesso al R. decreto 1 maggio 1879, n. 4896 (Serie 2ª)

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE — Colonne 15 + 16	Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	127 74
»	12 49	18 86	70 72	102 07	1 66	9 33	10 99	91 08	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	108 45	108 45	»	14 31	14 31	94 14	135 70
»	12 49	18 86	179 17	210 52	1 66	23 64	25 30	185 22	263 44

(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 99 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 29 dicembre 1878, n. 4684-*bis* (Serie 2ª).

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT DODA.

Allegato G — ***Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro***

(Leggi 7 luglio 1866 n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito, dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀ - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Canonicato sopranumerario Cappellini e Mancini nella Cattedrale di (1).	Teramo	Teramo	»	12 04	»	12 04	1° luglio 1880	»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1889, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1889. . . . . . L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 23 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 31 luglio 1881, n. 385 (Serie 3ª).

Roma, addì 2 febbraio 1890

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

Allegato H — ***Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro***

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito, dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/₀ - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mansioneria Bordin in (1) . . .	Maser	Treviso	»	»	93 66	»	1° luglio 1882	»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1890, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1889 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 p. 0[0 liquidate a tutto dicembre 1889 . . . L.								»

(1) Inscrizione suppletiva - vedi n. 2 dell'allegato *B* annesso al R. decreto 16 dicembre 1875, n. 2858 (Serie 2ª)

Roma, addì 2 febbraio 1890.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	155 19
»	»	»	»	»	»	»	»	»	114 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	269 57

Visto d'ordine di S M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	12 23	187 32	1077 09	1276 64	16 48	142 17	158 65	1117 99	»
»	»	»	702 45	702 45	»	92 72	92 72	609 73	»
»	12 23	187 32	1779 54	1979 09	16 48	234 89	251 37	1727 72	»

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

(Continua)

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti* .

Con deliberazioni del 5 febbraio 1890:

Centola Alfonso, direttore spirituale dei convitti nazionali, indennità, lire 2566.
Guerrini Giuseppe, vice cancelliere di Pretura, lire 864.
Francescangeli Leopolda vedova di Contedini Lino, lire 861.
Turi Luigi, ricevitore del registro, lire 2805.
Pettenati Giovanni, vice segretario di ragioneria nelle Intendenze, lire 1760.
Renda Michele, soldato, lire 300.
Andres Enrico, capitano, lire 2055.
Mazzurchelli M. Teresa vedova di Istrian Giosuè, lire 206,66.
Bechis Giovanna Vittoria vedova di Fraviga Vincenzo, indennità, lire 660.
A carico dello Stato, lire 268,60.
A carico del comune di Torino, lire 391,40.
Bardessono Domenico, cancelliere di Pretura, lire 1350.
Scagliotti Augusto, capitano, lire 2816.
Gillardi Luigi, tenente, lire 1821.
Martelli Nicola, servente nell'Amministrazione provinciale delle poste, indennità, lire 1416.
Medda Salvatore, sotto brigadiere di P. S., lire 900.
Fedi Antonietta vedova di Aronni Ulisse, lire 1666,66.
Genovese Serafina vedova di Mesci Michele, lire 202,50.
Tomasi Ferdinando, segretario nelle Intendenze di finanza, lire 2990.
Parma Filippo, archivista nell'Amministrazione provinciale, lire 2400.
Battirelli-Mercuri Gaetano, ispettore di P. S, lire 2416.
Astor Carlo, agente delle imposte dirette, lire 2400.
De Cavi M. Antonia vedova di Signorile Giuseppe, lire 966,66.
Cacioili Rosa vedova di Pepi Pietro, lire 336
Bertolino Giulia vedova di Abbato Salvatore, lire 387,33
Frizzi Eraclio, computista nell'Amministrazione provinciale, lire 2200.
Cerritelli Costantino, guardia scelta di P. S., lire 275.
Escalona Achille, commesso telegrafico, lire 2000.
Marcon Adelaide vedova di Casto Giovanni, lire 384.
De Domenico Placido, scrivano assistente locale, lire 1120.
Guelpa Maria vedova di Bongiovanni Matteo, lire 924,33.
Giannini Erminia vedova di Acciaioli Vincenzo, lire 537,66.
Petrini Antonio, usciere nelle Intendenze di finanza, lire 468.
Ronco Carolina vedova di Bruzzo Giuseppe, lire 1675,33.
Ciparrone Serafina vedova di Nicoletti Gaspare, lire 202,50.
Malagampa Virginia orfana di Luigi, lire 1360.
Parisi Giustina vedova di Cotticelli Giuseppe, lire 1066,60.
Aleotti Luigi, cancelliere di pretura, lire 1920.
Fazio Antonio, operaio avventizio di marina, lire 725.
Severghini Anna vedova di Modesti Alfonso, lire 806.
Fachinetti o Facchinetti Giacomo, guardia scelta di P. S., lire 275.
Giorgieri Giuseppe, consigliere di Corte di cassazione, lire 7200.
Della Longa Emilio, capitano, lire 2599.
Fornaroli Settimio, capitano, lire 2289.
Faggian Angela vedova di Paghini Cesare, lire 1154.
Merola Giuseppe, guardia carceraria, lire 486.
Borredon Giuseppe, sottotenente di maggiorità nella R. Marina, L. 1632.
Bresso Carlo, vice segretario nell'Amministrazione telegrafica, L. 1750.
Alberighi Pietro, segretario nell'Amministrazione carcerarin, lire 1296.
Marquis Giuseppe, controllore demaniale. indennità, lire 3777.
Ferrari Gaetano, agente delle imposte dirette, lire 2400.
Monticelli Giuseppe, ragioniere geometra nel genio militare, lire 2518.
Margutti Giuseppe, custode idraulico, lire 960.
Piana Maria vedova di Morelli Francesco, lire 320.
Migliore Giovanni, presidente di sezione di Corte d'appello, lire 6400.
Pugno Giovanni, ufficiale d'ordine nell'amministrazione provinciale, lire 1760.
Peretti Clemente, ragioniere geometra principale del genio militare lire 2205.
Sicca Luigi, consigliere di prefettura, lire 4366.
A carico dello Stato, lire 3881,68.
A carico del fondo depositi com. Parmensi, lire 484,32.
Caselli Giulia, vedova di Caniggia Gio Batta, indennità, lire 3373:
Alnovi Camillo, ufficiale d'ordine nelle Intendenze di finanza, lire 1760.
Ferri Carolina, vedova di Persiani Costantino, lire 720.
Dalla Pozza Marco, scrivano locale, lire 1120
Carrasco Maria, vedova di Tallento Cesare, lire 455,33.
Prudente Luigi, copista dell'archivio notarile di Salerno, lire 489.
A carico dello Stato, lire 398,73.
A carico dell'archivio notarile Salerno, lire 90,27.
Gasparini Antonio, professore di scuola tecnica, lire 1626.
Becchi Nicolò, capo d'ufficio postale, lire 2231.
Sivori Emanuele, professore titolare di ginnasio, lire 1693.
Barilari Pacifico, ispettore del genio civile, lire 7200.
Mataresе Gioacchino, segnalatore semaforico, lire 1360.
Di Meglio Francesco Paolo, guardiano di magazzino della r. marina, lire 777.
Polcaro dott. Giulio, sanitario nell'amministrazione carceraria, lire 1572.
Cherchi Antonietta, vedova di Daneri Pietro, lire 430
Sani Arturo, Guido ed Ettore orfani di Alessandro, lire 825.
Signoretti Alessandro, capo riparto nelle manifatture tabacchi, lire 1316.
Amendola Giovanni, cancelliere di pretura, lire 1215.
Lodati Domenico, segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, lire 3141.
Cerofolini Nicolò, giudice di tribunale, lire 2344.
Donatelli Anna, vedova di Ventimiglia Benedetto, lire 1600.
Pozzetti o Possetti Giuseppina, vedova di Rambaldi Filippo, lire 1077,33.

Con deliberazioni del 12 febbraio 1890:

Galliani Luigi, scrivano locale, lire 1085.
Benanti Ignazio, capo d'ufficio postale, lire 2266.
Ticciati Giuseppe, vice segretario nelle Intendenze di finanza, lire 2188.
Carattini Carlo, guardia campestre, lire 175,01.
A carico dello Stato, lire 77,99.
A carico dep com Parmensi, lire 97,02.
Ceraso Vincenzo, farmacista capo negli Ospedali militari lire 3200.
Del Maso Carlo, professore titolare di liceo, lire 1672.
Sportiello Anna, vedova di Esposito Raffaele, lire 68.
Riccio Clelia, vedova di Vallauri Claudio, lire 1274,33.
Gerli Carlo, professore di liceo e d'istituto tecnico, lire 4114.
Varanini Attilio, capitano di fanteria, lire 2063.
Pinarelli Adamo, orfano di Domenico, lire 313.
Tarra Carlo, capitano di fanteria, lire 2063.
Ferrando Rosa Benedetta, vedova di Gagliardo Pietro, lire 66,66.
Barberis Luigi, tenente di fanteria, lire 1881.
Piccoli Ciriaco, operaio avventizio di marina, lire 565.
Rinaldi Vincenzo, operaio di marina, lire 437.
Bonora Giovanna, vedova di Roberti Giacomo, lire 150.
Ravazzi Bartolomeo, ragioniere geometra del Genio militare, lire 1871
Tantesio Giovan Battista, direttore generale delle poste, lire 7133.
Fiore Angela Amalia, vedova di Sannino Pasquale, lire 240.
Cinieri Francesco, maresciallo di finanza, lire 9[illegible].
Vincenti Michelangelo, custode di musei e gallerie, lire 1185.
Reversi Giovanna vedova di Caburlotto Giovanni, lire 323,33.
Cassetta Erminia ed Alfredo, orfani di Angelo, lire 259,26.
Feliziano Gaetano, pretore, indennità, lire 4044.
Bessi Gaetano, orfano di Giovanni, lire 1066,66.
Montefiore Antonio, soldato, lire 300.
Vanacora M* Giovanna, vedova di Tramparuto Trifone, lire 241,66.
Lepri Orsola, vedova di Pellegrini Francesco, lire 104,79.
Barra Salone Caracciolo Gioacchino, capitano di fanteria, lire 2678.
Revelli Domenico, maggiore contabile, lire 3060.
Mezzacapo Francesco, ufficiale alle scritture nelle dogane, lire 2197.

Merlo Luigia, vedova di Pozzo Luigi, lire 159,33.
Dall'Acqua Giovanni, operaio nello stabilimento d'Agordo, lire 299,97.
Natalini Rosa, vedova di Scoppola o S. Coppola, Giovanni, Scoppola Iside, ed Iginia orfane del suddetto, lire 700
Brunod Angelo, orfano di Carlo, lire 501.
Cantarini Davide, direttore provinciale postale, lire 3981.
Conedera Luigi, lavoratore nello stabilimento d'Agordo, lire 377,10.
Affinita Maria Grazia, vedova di Morgillo Pasquale, lire 68.
Triani Luigia, vedova di Bonizzi Paolo, lire 586,33.
Balducci Aldemira, vedova di Orecchioni Massimo, indennità lire 3111.
Saccia Concetta, vedova di Foti Nicolò, indennità, lire 1250.
Gennaro Giuseppe, consigliere delegato di prefettura, lire 4455.
Spasiano Ferdinando, ufficiale telegrafico, lire 1903.
Ciaccio Giuseppe, delegato di P. S, lire 1633.
Guidi Maria, vedova di Fabretti Agostino, lire 5341.
Mattelicchio Erminia e Silvia Maria orfane di Gio Antonio, lire 586,66.
Zuzzi Giulia, vedova di Buccia Gustavo, lire 2045,66.
Cocco Emanuele, prof. di ginnasio, lire 1305.
Aliberti Alessandro, pretore, lire 2000.
Cianci Rosa, vedova di Serafini Carlo, indennità, lire 2333.
Crudeli Angelo, aiutante ingegnere provinciale, lire 1350.
A carico dello Stato lire 192,07.
A carico della Provincia di Massa, lire 1157, 93.
Rosati Giuseppe, sotto capo guardia carceraria, lire 600.
Mazzi Tito, capo degli ufficiali d'ordine al Ministero del tesoro, lire 2513.
Vania Filomena vedova di Giordano Vincenzo, lire 700.
Racchini Felice, guardia scelta di finanza, lire 261,33.
A carico dello Stato, lire 252, 64.
A carico del municipio di Firenze, lire 8,69.
Siebert Carlo, segretario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, lire 3080.
Del Gallo Isabella vedova di Cappiello Gaetano, indennità, lire 4666.
Fiorentino Concetta vedova di Melillo Giuseppe, lire 680,66.
Spotti Leopoldo, delegato di P. S., lire 1933.
Scarrone Palma vedova di Muriato Carlo, lire 953.
Morini Maria vedova di Gorni Benigno, lire 602.
Bertolotto Carlo, manovale nelle ferrovie, lire 777.
A carico dello Stato, lire 158,50.
A carico delle ferrovie A. I., lire 618,50.
Garofalo Vincenzo, brigadiere di finanza, lire 900.
Dondi Rosa vedova di Ferraro Emilio, indennità, lire 2106.
Cadirola Giovanni, ufficiale telegrafico, lire 1812.
D'Alessandro Domenico orfano d'Ignazio, lire 800.
Fournier Adele vedova di Meynardi Vincenzo, lire 730
Baruchello Giuseppe, cursore di Tribunale, lire 843
Savani Maria vedova di Gambetti Felice, lire 800.
A carico dello dello Stato, lire 778,89.
A carico dei Depositi Com parmensi, lire 21,11.
Albrisi Girolamo, vice segretario nelle Intendenze di finanza, lire 1875.
Nodari Bartolomeo, ricevitore del Registro, lire 2585.
Turchini Raffaele, assistente alla cattedra di fisica nell'Istituto tecnico di Firenze, lire 1766.
A carico dello Stato, lire 536,32.
A carico della provincia Firenze, lire 1229,68.
Todesco Martino, formatore di roste nello Stabilimento d'Agordo, lire 377,19.
Avallone Luigi, archivista nelle Avvocature erariali, lire 2035.
Pacciarini Luciano Pietro, verificatore nella Amministrazione metrica e del saggio, lire 3293.
Marchisio Arcangela vedova di Aliberti Secondo, lire 460,66.
Bonino Luigi, ufficiale d'ordine nelle Intendenze di finanza, lire 1386.
Del Din Gio. Batta, operante nello stabilimento d'Agordo, lire 386,10.
Capponi Matteo, luogotenente nei carabinieri, lire 1225.
Caluri Angiolo, portalettere, lire 930.
Lo Mundo Andrea, cancelliere di Pretura, lire 1284.
Paralupi Amelia, vedova di Girod Antonio, lire 513.
Gajo Giocondo, brigadiere di P. S, lire 650
Cesareo Tommaso, brigadiere di finanza, lire 500
Fiorentino Gerolamo, capitano contabile, lire 1958.
Bianchini Barbara, vedova Simonetti Fortunato, lire 882,66.
Cendalli o Cendali Pietro, operaio avventizio di marina, lire 465
Scarpa Luigi, operaio avventizio di marina, lire 565.
Napolitano Nunzia, vedova di Feo Antonio, lire 433,33.
Rosan Giuseppe, operaio avventizio di marina, lire 400.
Veggis Giacomo, operaio avventizio di marina, lire 565.
Prezzi Lodovico, operaio avventizio di marina, lire 465.
Panzacchi Raffaele, maggiore, lire 2869.
Aru Pietro, agente superiore nelle imposte dirette, lire 3700.
Vachino Michele, capitano contabile, lire 3175.
Bellati Giovanni, archivista nelle Intendenze di finanza, lire 2947.
Schiavo Giuseppe, capitano, lire 1930.
Dichich Giovanni, operaio avventizio di marina, lire 725.
Marchese Vincenzo, guardia di P. S. a cavallo, lire 225.
Brunelli Angelo, capitano contabile, lire 3072
De Palma Gaetano, capitano di fregata, lire 4169.
Balistrieri Antonino, commesso telegrafico, lire 1911.
Rovere Clementina Delfina, vedova di Ceva di Nocello Paolo, lire 811,33.
Fornara M Rosa, vedova di Cerulli Giuseppe, lire 150.
Schiappa Adamo, guardafili telegrafico, lire 720.
Ferrari Gio. Batta, capitano di corvetta, lire 3520.
Argentero Gio. Battista, capitano di fanteria, lire 2733.
Aveta Giovanni, ispettore in soprannumero del dazio consumo, lire 2880.
A carico dello Stato, lire 1103,88.
A carico del comune di Napoli, lire 1776,12.
Napoleoni Anna vedova di Andolfi Benedetto, lire 194.
Luetto Francesca Maria vedova di Gaido Pietro, lire 150.
Luino Giuseppe, operaio d'artiglieria, lire 750.
Calì Francesca Paola orfana di Andrea, lire 340.
Rebora Vittoria vedova di Bigatti Pietro, lire 275.
Santelli Gio. Battista, consigliere di Corte di cassazione, lire 4166.
Ferrieri Telemaco, verificatore nell'Amministrazione metrica e del saggio, lire 2150.
Fontebasso Anna vedova di Bampo Melchiorre, lire 590,33.
Gilardini Francesco, consigliere di Stato, lire 5500.

Con deliberazioni 20 febbraio 1890:

Semmola Luigi, consigliere di Corte di cassazione, lire 7200.
Sanguinetti Sebastiano, intendente di finanza, lire 6160.
Gualta Rosa vedova di Fogliata Pezzolo Bartolomeo, lire 480.
Orengo Paolo, vice ammiraglio, lire 8000.
Cardosi Maria Pasquala vedova di Oddo Salvatore, lire 191,11.
Monti Antonina vedova di Carlini Gio. Battista, lire 1401,25.
Poli Gio. Battista, nocchiere nei Reali Equipaggi, lire 928.
Azzarello Concetta vedova di Migliore Filippo, lire 340.
Sartoris Giovanni, usciere nelle Intendenze di finanza, lire 880.
Corbelli Laura vedova di Brigidi Giuseppe, lire 1324,33.
D'Elia Donato, segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, indennità, lire 6000.
Bertola Giuseppa vedova di Torretta Amedeo, lire 510.
Lepri Teresa vedova di Militani Pietro, lire 688.
Gianti Giacomo, sotto capo guardia carceraria, lire 720.
Moglia Luigi, primo ragioniere nelle Intendenze di finanza, lire 3930
Lusuardi Giosuè, capo guardia carceraria, lire 808.
Lombardo Annibale, cancelliere di tribunale, lire 3100.
Astor Salvatore, direttore nell'amministrazione telegrafi, lire 3520.
Magliano Giov. Batt. capo conduttore nelle ferrovie, lire 1676.
A carico dello Stato, lire 556,25.
A carico ferrovie A. I., lire 1119,75.
Nascimbene Siro, capo conduttore nelle ferrovie, lire 1271.
A carico dello Stato, lire 284,85.
A carico ferrovia A. I., lire 986,15
Marchi Giulia ved. di Massoneri Carlo, lire 1120.

Fresia Vincenzo, furiere maggiore, lire 618.
Faggiani Edoardo, capo d'ufficio postale, lire 1812.
Dibolino Francesca, Antonietta, Maria, Elisa e Cecilia orfane di Andrea, lire 270.
Gastaldi Luigi, usciere telegrafico, lire 1007.
Rossi M Adelaide ved. di Guidi Cesare, lira 700,33.
P no Vittore, capo squadra telegrafico, lire 1?48.
Muscianisti Domenica ved. di Varese Gabriele, lire 1133,33.
Portulano Anna Maria ved. di Tito Gaetano, lire 413,33.
De Nobili Caterina ved. di Boselli Donzi Baldassarre, lire 288.
Filippone Giuseppe ved. di Bonfante Antonino, lire 156.
Amaducci Nereo, giudice di tribunale, indennità, lire 5000.
Arena-Primo Blanda, Anna e M. Concetta di Giuseppe, lire 467,50.
Vece Teresa ved. di Lombardi Giuseppe, indennità, lire 1600.
A carico dello Stato, lire 1162,97.
A carico municipio Napoli, lire 437, 03
Rebora Vittoria ved di Bigatti Pietro Ambrogio, lire 155.
Ricci Venceslao, usciere telegrafico, lire 836.
Gramaglia Carlo, intendente di finanza, lire 5368.
Erede Giovanni, ispettore distrettuale nell'amministrazione postale, lire 3843.
Prencipe Berenice ved. di Del Bono Giuseppe, lire 2066,66.
Torziano Maura ved. di Rossi Cesare, lire 973,33.
Porcella Gaetano, orfano di Efisio, lire 157,50.
dal 1 settembre 1886 al 26 febbraio 1887 e dal 27 febbraio 1887 fino alla maggiore età, lire 315.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare *ai signori Prefetti, Sotto-Prefetti e Sindaci del Regno, sull'emigrazione alle isole Havvai.*

Roma, addì 10 marzo 1890.

V'ha chi si adopera per determinare un movimento di emigrazione dei nostri contadini per le isole Havvai.

Per le notizie che il Ministero potè raccogliere da persone che si sono trovate in quei luoghi, è assolutamente da sconsigliare l'emigrazione a quella volta.

L'operaio italiano non vi troverebbe altro lavoro fuorchè quello nelle piantagioni della canna da zucchero.

Questo lavoro sarebbe rude e compiuto in un clima eccessivamente caldo, e in concorrenza coi Cinesi e Giapponesi nelle cui mani in massima parte esso si trova.

L'Italiano si troverebbe colà ben lontano da ogni probabilità di farsi una modesta posizione essendo tenui i salari e caro il vitto.

Dippiù sarebbe come confinato in un gruppo di isole ad una enorme distanza non solo dalla patria, ma altresì da qualsiasi altro paese che possa offrirgli lavoro.

Si pregano i signori Prefetti di far pubblicare questa circolare e darne atto di ricevimento al Ministero.

Pel Ministro
L. BERTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*3ª pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Modena col N. 804 d'ordine, in data 18 maggio 1883, Posizione N. 95 I, Protocollo N. 563 pel deposito fatto dal signor Benucci dott. Adolfo di tre Cartelle al portatore del Consolidato 5 per cento della rendita di lire 120 in complesso, con decorrenza dal 1° luglio 1883 per tramutamento in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dal già eseguito tramutamento, sarà consegnato al predetto Benucci dott. Adolfo, senza obbligo della esibizione della ricevuta che rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 febbraio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso di concorso per 50 posti di telegrafisti.

A termini dell'art. 6° del R. decreto 16 giugno 1881 n. 316 (serie 3ª); del 1° alinea dell'art. 6 e dell'art. 9 del R. decreto 28 giugno 1885 n. 3230 (serie 3ª) e degli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto 20 giugno 1889 n. 6180 (serie 3ª) è aperto un concorso per 50 posti di telegrafisti.

Il concorso avrà luogo per esami che si faranno nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio-Calabria, Roma, Torino e Padova.

Le domande per l'ammissione dovranno essere estese su carta da bollo da cinquanta centesimi, scritte di proprio pugno dei concorrenti, colla firma debitamente legalizzata dall'autorità municipale e fatte pervenire ad una delle direzioni compartimentali dei telegrafi di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio-Calabria, Roma, Torino (per le città di Torino, Genova e Milano) e Venezia non più tardi del 31 marzo prossimo.

Alle domande devono essere uniti i documenti sotto indicati:

a) certificato del sindaco del luogo ove il postulante è domiciliato, comprovante essere egli cittadino italiano per nascita o naturalizzazione ed avere i mezzi necessari per provvedere alla propria sussistenza fino a che non sia nominato con retribuzione ed essere in grado di prestare la cauzione di 500 lire.

b) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che il postulante, alla data del manifesto è di età fra i 18 ed i 25 anni.

c) certificato della cancelleria del Tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita del postulante, dal quale risultino i suoi buoni precedenti giudiziari.

d) se egli è minorenne, il consenso della persona da cui civilmente dipende.

e) certificato di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, ovvero attestato comprovante avere ottenuto il passaggio al secondo anno di liceo o di istituto tecnico (governativo o pareggiato) avvertendo che la presentazione di uno di questi attestati è di stretto rigore, non accettandosene in surrogazione alcun altro.

I concorrenti dovranno a suo tempo produrre un certificato medico dal quale risulti essere i medesimi di costituzione sana e scevri da qualsiasi imperfezione fisica.

Tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia dell'Amministrazione, il quale sarà loro designato e che dovrà essere pagato dal concorrente.

L'Amministrazione si riserva, quando lo creda opportuno, di farli assoggettare a nuova visita prima di conferire loro la nomina definitiva.

I documenti accennati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dovranno essere stesi su carta da bollo da cinquanta centesimi; quello indicato alla lettera *d*) su carta da una lira e debitamente autenticato: infine i certificati *c*) e *d*) dovranno essere di data posteriore a quella del presente avviso.

Nella istanza il postulante dovrà indicare in quale delle città suindicate preferisce di dare l'esame, quali sono e furono le sue occupazioni, in quali località e presso quali persone od Amministrazioni le esercitò e perchè le abbia abbandonate, e ciò rimontando fino all'età di 18 anni, ed inoltre quale sia il luogo di sua abitazione per le comunicazioni che occorresse di fargli.

I candidati subiranno l'esame di ammissione possibilmente entro il mese di aprile.

Non è accordata alcuna indennità di trasferimento ai candidati.

Il programma dell'esame di ammissione sarà il seguente:

Lingua italiana e francese;

Aritmetica — Operazioni sui numeri intieri e frazionari — sistema metrico decimale.

Geografia — Nozioni elementari — Geografia fisica e politica.

Calligrafia nitida ed esatta sperimentata colla trascrizione di 150 parole in 10 minuti.

La prova della lingua francese consisterà nella traduzione dal francese all'italiano senza aiuto del dizionario.

Gli esperimenti avranno luogo in due sedute successive nei giorni che verranno indicati ai candidati.

L'idoneità dovrà essere riportata su ciascuna materia.

A parità di merito nello sperimento sarà titolo di preferenza la capacità, da dimostrarsi con esame, di tradurre con l'aiuto del dizionario dalla lingua italiana ad altra lingua estera ed in ispecie a quella francese, inglese o tedesca.

Gli aspiranti dovranno perciò dichiarare nella loro dimanda di ammissione se intendono di dare un tal saggio.

I candidati riconosciuti idonei in tutte le materie saranno ammessi in ordine della migliore classificazione ottenuta nell'esame od in ragione del numero dei posti disponibili ad un corso gratuito d'istruzione sulla telegrafia teorico-pratica.

La durata del corso sarà di 4 mesi.

Esso sarà tenuto nelle città sedi di Compartimento ove ebbero luogo gli esami d'ammissione e comprenderà una serie di lezioni sul servizio postale, alle quali i candidati sono obbligati d'intervenire.

Saranno esclusi dalla continuazione del corso in qualunque periodo di esso quei candidati che dettero luogo a lagnanze sulla loro condotta o dimostrassero di non avere sufficiente attitudine ad acquistare la necessaria istruzione.

Al termine del corso d'istruzione avrà luogo l'esame sulle materie in esso svolte, comprese quelle riguardanti il servizio postale, ed i riusciti idonei su tutte le materie, in ordine di merito dell'esame saranno nominati aspiranti telegrafisti coll'idennità di lire 3 al giorno.

Gli aspiranti saranno nominati telegrafisti effettivi ed ammessi al godimento dello stipendio annuo di lire 1200 in ordine di anzianità ed a misura che si verificano vacanze di posti, nella rispettiva pianta, semprechè siano constatati il buon servizio e la buona condotta di essi e dopo effettuato il versamento della richiesta cauzione di L. 500.

Si avverte che chi rifiutasse la destinazione assegnatagli perderebbe il turno di nomina a beneficio di quelli che lo seguono nella classificazione.

Tanto come aspiranti, quanto come telegrafisti sono obbligati prestar servizio dovunque destinati con qualunque apparato in uso nella Amministrazione ed in uffizi con servizio od esclusivamente telegrafico o con servizio postale e telegrafico od anche in uffizi con servizio esclusivamente postale.

Fin dal giorno del loro ingresso in servizio sono soggetti alle discipline regolamentari comuni.

Il primo stipendio dei telegrafisti secondo l'organico attuale è di L. 1200 annue ed aumenta di L. 250 per ogni quadriennio di servizio fino a raggiungere L. 2500.

I telegrafisti quando prestano servizio di notte godono dell'indennità di pernottazione. Essi possono concorrere ai posti d'interprete delle lingue estere, ai quali posti è assegnata l'indennità di L. 20 mensili.

Roma, 20 febbraio 1890.

Il Direttore Capo Divisione del Personale
C. ALLASIA.

3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 19 marzo 1890

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 749, 1
Umidità relativa a mezzodì 77
Vento a mezzodì . . . . . Sud e Sud-Est moderati.
Cielo a mezzodì . . . . . piovoso
Termometro centigrado { massimo 12°, 4 / minimo 7°, 2,
Pioggia in 24 ore: mm. 49,0.

Il minimo assoluto di ieri fu di 8°4. ed avvenne alla mezzanotte 18—19.

Li 19 marzo 1890

Massima pressione Arcangelo 773. Due centri di depressione; Baviera 742; Golfo Lione 742.

Italia Valle Padana 747; estremo Sud-Est 755; Sardegna 744 Ieri venti forti meridionali e pioggie copiosissime in generale. Stamane cielo coperto, venti meridionali freschi a forti, qua là pioggia Mare agitatissimo.

Probabilità: ancora tempo cattivo; venti meridionali da freschi a forti pioggia; mare agitatissimo.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 19 marzo 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1[2.

COLONNA F., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Nomina di regio commissario.

PRESIDENTE comunica il regio decreto che nomina regio commissario S. E il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno per sostenere in Senato la discussione dei progetti: « Conversione in legge dei decreti relativi alla pubblica sicurezza » e « Sul personale di pubblica sicurezza ».

Presentazione di un disegno di legge.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, presenta un disegno di legge per autorizzazione della spesa di 10,600,000 lire da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890-91.

È trasmesso alla Commissione permanente di finanza, a tenore del regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge ieri approvati:

Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a' termini della prima parte dell'art 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865, allegato *B*, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea;

Istituzione di scuole superiori di architettura.

VERGA C., segretario, fa l'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

Risultato di votazione
per la nomina di tre membri della Commissione di finanza.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione per la nomina di tre membri della Commissione di finanza.

Essendo i votanti 71, risultarono nominati i senatori: Celesia con voti 59, Messedaglia con 58, Cremona con 57. Altri voti andarono dispersi.

I predetti signori senatori sono pertanto chiamati a far parte della Commissione di finanza.

Discussione dei progetti di legge numeri 14, 15, 16, 17 e 66, relativi a maggiori spese.

Senza osservazioni sono approvati i seguenti progetti di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597,90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspet-

tativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985,61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870,96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072,28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886 87 e 1887 88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà;

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656,54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88.

Tutti questi singoli progetti componendosi ciascuno di un solo articolo, vengono per la loro votazione rinviati allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto: « *Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889 e 12 gennaio 1890 in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza* » (*N 10*).

FORTIS, commissario regio, dichiara di accettare che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione.

PRESIDENTE apre la discussione generale e nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

Si procede a quella degli articoli.

L'art. 1 è approvato senza osservazioni.

All'art. 2 che contiene modificazioni a taluni articoli del decreto 19 novembre 1889, e precisamente dove si tratta di modificazioni all'art. 11 di detto decreto, chiede la parola il regio commissario.

FORTIS, commissario regio, chiede se l'ufficio centrale non voglia mantenere nell'art. 11 il capoverso lettera *c* del regio decreto 19 novembre 1889: dimostra l'opportunità di conservare, secondo giustizia, questo capoverso, che è così concepito: « *c*) delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne sorga la necessità ».

Le spese di cui si tratta, secondo l'ufficio centrale, devono pagarsi coi sopravanzi; ma i ricoveri che non fanno avanzi, ciò che accade assai spesso, come la pagheranno?

Non fa proposte. Si limita a sottoporre le sue osservazioni all'ufficio centrale

CAMBRAY-DIGNY osserva che la questione è ardua. Adduce un esempio pratico sulla questione relativa all'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze da cui si vede il pericolo, aderendo al desiderio dell'on. Fortis, che la spesa di mantenimento di ogni mendico raggiunga in certi casi delle proporzioni enormi.

La conservazione del comma *c*) gli pare oltre che pericolosa, anche ingiusta.

PUCCIONI, relatore, osserva che le spese di riparazione ordinaria non erano comprese nel regio decreto che si riferiva a quelle di ampliamento e miglioramento.

A queste si deve provvedere, ma non facendone gravare il costo sulle spese di spedalità o sulla quota del mendico.

Quanto alle spese di riparazione, reputa che, essendo queste indispensabili, non è forse ingiusto gravino la quota o la diaria di spedalità.

Propone che la questione si rinvii allo studio dell'ufficio centrale.

PARENZO reputa che per le spese straordinarie che entrano in bilancio non vi sia male a comprenderle nella valutazione della retta; per le spese che entrano in bilancio si comprenda la quota di ammortamento fissata per estinguere i mutui contratti.

CAMBRAY-DIGNY si associa alla proposta di rinviare la questione allo studio dell'ufficio centrale.

Non può accettare le idee dell'on. Parenzo.

PARENZO non crede che vi sia ingiustizia nella sua proposta: gli aumenti, le migliorie sono fatte a vantaggio dei comuni che le pagheranno in piccolissime proporzioni colle diarie o quote di spedalità. Gli ampliamenti fatti per sola necessità gioveranno a un maggior numero di enti, e così la spesa sarà minore per ciascuno di essi.

Non dissente dall'idea di rinviare l'articolo all'Ufficio centrale, ma raccomanda la sua proposta.

FORTIS, commissario regio, osserva che l'onere della mendicità essendo già stabilito per legge, il testo del decreto reale (art. 11, lett. c) non è ingiusto, ma vantaggioso agli enti che contribuiscono.

Ma soprattutto gli preme si ricordi che egli aveva solo parlato di riparazioni straordinarie ma necessarie.

CAMBRAY-DIGNY accetta questo concetto fondamentale dell'onorevole Fortis. Si rimette pel resto all'Ufficio centrale.

PUCCIONI, relatore, accetta a nome dell'Ufficio centrale la proposta di ripristinare l'articolo 11 come era concepito nel regio decreto.

L'articolo 14 provvede abbastanza alle spese di miglioramento e ampliamento.

PATERNOSTRO sa che le spese per ampliamento di locali saranno richieste dall'esecuzione di questo disegno di legge.

Molti ricoveri non potranno fare queste spese.

La legge di P. S. diede già luogo agli stessi inconvenienti; i ricoveri opposero la loro impotenza economica per renderne possibile la esecuzione.

FORTIS, commissario regio, accetta le proposte Puccioni per le nuove redazioni degli articoli 11 e 14

FERRARIS propone all'art. 12, capoverso, un emendamento per cui esso sia così concepito: « Il reclamo sarà, entro un mese dal giorno *della trasmissione dell'elenco di cui all'art. 13*, proposto » (identico nel resto al testo del regio decreto.

Giustifica il suo emendamento, che è conforme allo spirito generale del disegno di legge ed agevola l'esecuzione della legge in pratica.

Gli enti morali che possono essere richiamati al rimborso non devono esser impediti di reclamare contro la deliberazione sul costo effettivo di ciascun mendico; il testo dell'art. 12, secondo il regio decreto, equivale a rendere il reclamo derisorio.

Si chiede quale sarà la Giunta provinciale amministrativa cui allude il comma dell'art. 12, ne qui si deve invocare il principio *actor sequitur forum rei*, perchè qui l'attore è il comune.

Deve esser la Giunta provinciale amministrativa, nel cui territorio si trova il ricovero.

PUCCIONI, relatore, espone le ragioni per le quali la Commissione non ha potuto accettare le proposte dell'on Ferraris.

La Commissione giudica che con esse si sposterebbero i bilanci del ricovero, perchè i bilanci si devono formare sopra deliberazione della Giunta provinciale amministrativa e non possono essere modificati, il che avverrebbe se si ammettesse che i reclami possono essere proposti dopo che i bilanci preventivi siano stati immutabilmente fissati, e se non si vuole cadere nelle conseguenze di alterarli e di spostarli.

FERRARIS dice che se è degno di riguardo il ricovero, sono degni di altrettanto riguardo gli altri enti, i quali si trovassero improvvisamente e imprevedibilmente gravati.

Non può acconsentire a recedere dalle sue proposte.

FORTIS, commissario Regio, spera che il senatore Ferraris non insisterà in proposte che il Senato non può accettare...

FERRARIS. Questo lo vedremo!..

FORTIS, commissario Regio, dovendo le notificazioni degli elenchi farsi ogni mese, ove il senatore Ferraris insista nella sua seconda proposta, converrà bene che egli determini se la prescrizione dei reclami debba datare dalla notificazione dell'elenco del primo mese o da quello di ciascun mese.

Giudica che la garanzia che si domanda sia abbastanza ampia e tale da poter sotto ogni aspetto soddisfarlo.

La proposta dell'onorevole Ferraris non è possibile.

CAVALLINI osserva che l'art. 28 è tassativo nella enumerazione dei funzionari colpiti dall'ammenda: l'art. 3 impone un obbligo all'ufficiale sanitario comunale, quindi propone che: o l'art. 28 faccia una enumerazione comprensiva oppure si aggiunga, dopo le parole « i funzionari di pubblica sicurezza », le parole « ufficiali sanitari comunali ».

PUCCIONI, relatore, a nome dell'Ufficio centrale accetta la seconda proposta Cavallini.

CAVALLINI, mentre loda il primo comma dell'art. 6 e la prima parte del secondo comma, osserva che la seconda parte del secondo comma dell'art. 6 è ingiusta, punendo alcune persone senza colpa per le colpe di un altro.

FORTIS, commissario regio, dice che la perdita della cauzione non è che la conseguenza dell'obbligo assunto del mantenimento, non una pena, non la conseguenza di una colpa. Perchè il benefattore non può più mantenere direttamente il suo beneficato, perchè questo è tornato a mendicare, non cessa l'obbligo che il benefattore ha assunto e quindi la cauzione dovrà passare al ricovero che si trova gravato

Spesso le cauzioni sono date per impedire che un individuo sia ricoverato per forza. Sono date *pro forma*. E' adunque giusto che si impediscano, col 2° comma, seconda parte, articolo 6, simili abusi

PATERNOSTRO, siccome non crede che vi sia molta gente dabbene che assuma obbligo di provvedere alla sussistenza del ricoverando, reputa che il 1° comma dell'art. 6 non sia da approvarsi, fomentando forse immorali garanzie.

ZINI insiste nel ritenere ingiusta la seconda parte del secondo comma dell'art. 6, svolgendo ragioni analoghe a quelle dell'onorevole Cavallini.

Chiede che non si dia pena ove non c'è colpa, ed esprime il convincimento che sarebbe enorme l'imporre una pena in compenso di un'opera filantropica sempre che la contravvenzione che determinerebbe la pena non potesse al filantropo impedirsi.

PUCCIONI, relatore, non vede assoluta discrepanza tra il commissario regio e gli onorevoli Cavallini e Zini.

Determina esattamente il significato dell'articolo 6. Crede che il concetto degli onorevoli Cavallini e Zini trovi fondamento nell'art. 1153 del codice civile.

Crede che la questione sarebbe composta se si aggiungessero all'art. 6 le parole: « tranne che provino di non aver potuto impedire la contravvenzione alla legge ».

VITELLESCHI propone che il mendico sotto patronato che incorra in contravvenzione non possa più trovare un altro patrono.

PUCCIONI, relatore, dichiara che il desiderio dell'onorevole Vitelleschi è già soddisfatto dall'art. 6.

Propone che nell'art. 14 si sopprimano le parole « in riparazioni straordinarie », visto che a ciò provvide l'art. 11.

FORTIS, commissario regio, per quanto non interamente persuaso dell'opportunità dell'emendamento, lo accetta.

Osserva però che non si è confutatato l'osservazione fatta da lui circa gli abusi cui può dare occasione il patronato ai mendichi.

Sono approvati successivamente l'art. 7; l'art 2 colle seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo l'art. 3 si cita l'art. 6 e si cancella l'articolo 11.

L'art. 6 è approvato coll'aggiunta delle parole: « tranne che provino di non aver potuto impedire la contravvenzione alla legge. »

L'art. 11 è approvato quale era redatto nel regio decreto 19 novembre 1889.

L'art. 14 è approvato colla cancellazione delle parole: « in riparazioni straordinarie. »

All'art. 28 si aggiungono dopo le parole « i funzionari di pubblica sicurezza » le parole « gli ufficiali sanitari comunali. »

Gli articoli 3 e 4, ultimi del progetto, sono approvati senza osservazioni e senza modificazioni.

Domani il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, a nome del ministro degli affari esteri, presenta il progetto:

« Approvazione del trattato di amicizia e commercio fra l'Italia ed il sultanato di Aussa. »

A nome del ministro dell'interno presenta tre progetti di legge per « Conversione in legge di tre decreti reali riguardanti facoltà a comuni di oltrepassare il limite della media dell'ultimo triennio della sovrimposta. »

Chiede che questi progetti vengano inviati alla Commissione speciale costituita per esaminare tutti i progetti analoghi.

Finalmente, a nome del ministro della marina presenta i due progetti di legge seguenti:

« Autorizzazione di maggiore spesa di tre milioni e mezzo per provvista di carbone fossile.

« Autorizzazione di maggiore spesa di un milione e mezzo per acquisto di munizioni di nuovo tipo. »

Chiede che questi due ultimi progetti siano inviati alla Commissione permanente di finanza.

Le domande fatte dal ministro sono dal Senato consentite.

Proclamazione del risultato di votazioni.

Votazioni a scrutinio segreto:

Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati ai termini della prima parte dell'art. 77 della legge 20 marzo 1885, allegato *B*, e dei condannati a pena perpetua, commutata in pena temporanea:

Votanti	83
Favorevoli	76
Contrari	7

(Il Senato approva).

Istituzione di scuole superiori di architettura:

Votanti	83
Favorevoli	63
Contrari	20

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 5,20.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 19 Marzo 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,10

PULLÈ, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Approvazione di disegni di legge.

QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di legge per spesa straordinaria di lire 81,000 da pagarsi alla Ditta fratelli Valerio di Milano, quale indennità per l'interramento di un laghetto esistente presso l'Ospedale maggiore di detta città.

(E' approvato).

D'AYALA-VALVA, segretario, da lettura di altro disegno di legge per approvazione della Convenzione conchiusa colla Ditta Pirelli e Compagni di Milano per la costruzione, la posa e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino da Palermo all'incontro del cavo Ustica-Napoli nei pressi delle coste dell'isola di Ustica.

SOLA non crede che vi sarebbe necessità di un nuovo collegamento telegrafico fra Napoli e Palermo, mentre ritiene necessarissimo un nuovo cavo Maddalena-Spezia, sia dal lato commerciale che militare. Chiede schiarimenti al Governo.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, studierà la questione per provvedere, ove occorra, nei limiti del bilancio.

(Il disegno di legge è approvato).

Votazione a scrutinio segreto su questi due disegni di legge e sull'altro relativo alle cartelle agrarie, approvato ieri.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Andolfato — Anzani — Arbib — Arnaboldi — Aventi.

Baccarini — Baglioni — Balenzano — Basetti — Bertollo — Bertolotti — Bonacci — Bonfadini — Borgatta — Borrelli — Bovio — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Broccoli — Brunicardi — Bufardeci.

Caetani — Caldesi — Calvi — Cambray-Digny — Capone — Carmine — Casati — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cavallotti — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chinaglia — Cibrario — Cocozza — Colaianni — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Compans — Coryetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curioni.

D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — Del Giudice — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — De Pazzi — De Rolland — Di Broglio — Di Marzo — Dini — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Ercole.

Fagiuoli — Falconi — Falsone — Farina Luigi — Favale — Fazio — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florenzano — Franceschini — Franchetti — Francica — Franzi — Frola.

Gagliardo — Gamba — Garavetti — Garelli — Gatti-Casazza — Gentili — Geymet — Gianturco — Ginori — Giolitti — Giovanelli — Grassi Paolo — Grimaldi — Grossi.

Imbriani-Poerio — Inviti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Levi — Lucca — Lucchini Giovanni — Lucifero — Lugli — Luporini.

Maffi — Maldini — Maluta — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Marzin — Materi — Maurogònato — Mazza — Mazziotti — Mazzoleni — Mel — Mellusi — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Modestino — Morin — Musini — Mussi.

Napodano — Nasi — Nicolosi — Nicotera.

Oddone — Odescalchi — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Palberti — Panizza — Pantano — Panunzio — Paroncilli — Pasquali — Pelloux — Petroni Gian Domenico — Peyrot — Pianciani — Poli — Pompilj — Pugliese-Giannone — Pullè.

Quartieri.

Ricci Vincenzo — Righi — Riola — Rizzo — Roncalli — Rossi — Roux — Rubini.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti Adolfo — Sanguinetti Cesare — Sani — Sciacca della Scala — Serra Vittorio — Siacci — Silvestri — Sola — Solimbergo — Sonnino — Speroni — Spirito — Sprovieri — Suardo — Summonte.

Tasca — Taverna — Tedeschi — Tegas — Tenani — Teti — Toaldi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Trompeo — Turbiglio.

Ungaro.

Valle — Vastarini-Cresi — Vendemini — Vendramini — Vigoni — Villanova — Visocchi — Vollaro.

Zainy — Zucconi.

Sono in congedo:

Albini — Alimèna — Angeloni.

Baldini — Barazzuoli — Baroni — Baracco — Barsanti — Basteris — Bastogi — Benedini — Bonardi — Borromeo — Bottini Enrico — Brunialti — Bruschettini — Buonomo — Buttini Carlo.

Cafiero — Calciati — Campi — Canevaro — Capoduro — Capozzi — Cavallini — Cerruti — Cerulli — Chiaves — Chiesa — Cipelli — Cittadella — Clementi — Compagna — Cordopatri — Cuccia — Curati — Curcio.

D'Adda — De Blasio Luigi — De Mari — De Riseis — Di Breganze — Di Groppello.

Fabricotti — Fabrizi — Faina — Fili-Astolfone — Flaùti — Fornaciari — Fortunato — Franzosini.

Galli — Gerardi — Gherardini — Giovannini — Giudici Giovan Battista — Guglielmi.

Lazzarini — Lunghini.

Maranca Antinori — Marcora — Marin — Martini Giov. Battista — Massabò — Melodia — Mensio — Moscatelli.

Novelli.

Pandolfi — Parona — Pascolato — Patamia — Pavoni — Peirano — Pellegri — Penserini — Peruzzi — Petriccione — Petronio — Picardi — Pierotti.

Racchia — Raggio — Reale — Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Rosano — Rubichi.

Santi — Sanvitale — Scarselli.

Tabacchi — Turi.

Vayra — Villa — Villani.

Zuccaro.

Sono ammalati:

Araldi — Armirotti.

Castelli — Coccapieller.

De Cristofaro.

Farina Nicola — Florena.

Genala — Giordano-Apostoli — Guglielmini.

Luciani.

Narducci — Nicotera.

Palitti — Pignatelli — Plastino.

Ruggi.

Seismit-Doda — Sorrentino.

Vigna.

Sono in missione:

Costantini.

Ellena.

Gandolfi.

Morra.

Velini.

PRESIDENTE proclama il seguente risultato della votazione:

Spesa straordinaria di lire 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio di Milano.

Favorevoli	162
Contrari	49

Convenzione con la ditta Pirelli e Comp. per un cavo sottomarino

Favorevoli	165
Contrari	45

Tassa sulle cartelle agrarie.

Favorevoli	162
Contrari	48

(La Camera approva).

Discussione della domanda di autorizzazione a spedire mandato di cattura contro il deputato Costa Andrea.

PRESIDENTE legge le seguenti conclusioni:

Della maggioranza della Commissione:

« La Camera, convinta che dalla sentenza del Tribunale correzionale di Roma del 5 aprile 1889 relativa al deputato Andrea Costa è esclusa ogni ingerenza del potere politico, delibera che l'articolo 45 dello Statuto del regno non è applicabile al caso in esame. »

Della minoranza:

« La Camera non autorizza la cattura del deputato Andrea Costa durante la Sessione. »

SPIRITO non concordando nelle conclusioni della maggioranza nè in quelle della minoranza della Commissione, presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera, visto che l'onorevole Costa Andrea fu condannato a pena afflittiva con sentenza, la quale fin dal 5 settembre dello scorso anno passò in cosa giudicata; e ritenuto non essere conveniente ed opportuno sospendere ulteriormente la esecuzione di tale sentenza; delibera di lasciare libero corso alla giustizia e passa all'ordine del giorno. » (Commenti).

Dopo aver sostenuto che la prerogativa parlamentare, sancita nell'art. 45 dello Statuto, si estende anche all'arresto esecutivo, respinge il concetto che la prerogativa medesima possa esercitarsi con la revisione della cosa giudicata, nemmeno per ricercare se per avventura essa sia il prodotto di un'indebita ingerenza del Governo.

E ritiene che la prerogativa trovi il suo limite non già nel principio della continuità della funzione legislativa, che l'oratore combatte, ma in quello che la funzione medesima costituisce un alto interesse pubblico, innanzi il quale devono momentaneamente cedere gl'interessi minori.

Ora, nel caso speciale, non crede possibile invocare la prerogativa parlamentare; e pur desiderando un pronto decreto di grazia (Denegazioni all'estrema Sinistra) non potrebbe rifiutare il suo voto alla proposta di arrestare il deputato Andrea Costa, che solo rimane libero, mentre gli altri coimputati sono ancora in carcere.

TORRACA non crede che sia il caso di invocare in questa questione l'articolo 45 dello Statuto, che fu scritto opportunamente per tutelare il deputato incolpevole contro gli arbitri del potere esecutivo, e che ora, a furia di successive interpretazioni, pare divenuto un pretesto per sottrarre il deputato al rigore della legge.

Secondo l'oratore la Camera ha il dovere di esaminare, prima di concedere l'autorizzazione al procedimento, se la libertà e l'indipendenza di un deputato siano in giuoco; ma quando questo dubbio sia escluso, conviene lasciare libero il corso della legge: tanto più quando c'è di mezzo una sentenza che è cosa assai più grave della presunzione di colpa contenuta nella flagranza di reato, per la quale pure è ammesso l'arresto preventivo dell'articolo 45 dello Statuto.

Ricorda una discussione avvenuta nel Parlamento francese, durante la quale Leone Gambetta ebbe ad affermare il concetto che non si comprenderebbe un'autorizzazione a procedere, se si dovesse poi negare l'esecuzione della relativa sentenza. (Bene!) E perciò, volendo che sia rispettata l'armonia fra i grandi poteri dello Stato, voterà in favore della risoluzione presentata dalla maggioranza della Commissione. (Bravo! — Approvazioni).

E voterà questa proposta nell'interesse della libertà, della democrazia, delle istituzioni parlamentari; interessi che crederebbe compromessi dalla proposta della minoranza. (Vive approvazioni).

CALDESI non accetta le conclusioni della maggioranza della Commissione, non per la simpatia personale che ha pel deputato Costa per quanto non partecipi in gran parte alle sue idee politiche; ma non le accetta per un'altra questione di principio relativo alle prerogative parlamentari, e che fu difesa nel Parlamento subalpino dal Cadorna e in quello italiano dall'onorevole Mancini.

Secondo l'oratore, la guarentigia dell'articolo 45 dello Statuto è destinata a difendere il potere legislativo anche dalle possibili prevenzioni; è questo crede il principale punto della questione. Espone sommariamente i fatti avvenuti nella sera del 20 dicembre 1888 e il modo come fu condotto il processo, e dice che l'opinione pubblica non ammette che l'onorevole Costa debba essere arrestato.

Confida che il Governo si asterrà dalla discussione e dal voto. (Approvazioni).

SERRA VITTORIO (Segni di attenzione) sostiene il concetto che nello Statuto non si trovi il diritto della Camera di impedire l'esecuzione di una sentenza passata in cosa giudicata; che il diritto di grazia, il solo che possa arrestare l'esecuzione di una sentenza, spetta al principe; e che l'intervento della Camera sarebbe un'illecita invasione di poteri.

Afferma anche che l'articolo 45 deve essere coordinato agli articoli 24 e 26, e inteso come una prerogativa della Camera, non come un privilegio dei deputati; che la prerogativa si tutela col diritto di autorizzare o no il procedimento, non coll'impedire l'esecuzione delle sentenze; e che, in ogni modo, autorizzato il procedimento è implicita l'autorizzazione per la sentenza relative.

Contesta che le teorie esposte dal deputato Sacchi e dal compianto Mancini possano essere applicabili al caso in discussione. E perciò, ove non prevalgano nella Camera, come non prevalsero nella Commissione le idee esposte in un ordine del giorno apposito, voterà la proposta della maggioranza della Commissione.

GALIMBERTI non è dell'avviso dell'onorevole Spirito, non crede che spetti alla Camera invocare la grazia sovrana; essa deve solo vedere se l'art. 45 dello Statuto sia applicabile all'onorevole Costa. (Approvazioni).

L'oratore appartiene ad una generazione, che non ha preso parte alla formazione della patria ed alle lotte per la libertà, non per questo si vede meno obbligato a conservare integro lo Statuto, il cui mantenimento è affidato alla Camera.

Si è parlato di privilegio; esoso privilegio è quello conceduto dall'art. 45 dello Statuto ai deputati, privilegio che li espone ad essere additati al pubblico come malfattori, quando non hanno commesso che una semplice contravvenzione.

Esamina poi gli articoli 44 e 45 dello Statuto e dimostra come sia nel loro spirito che l'esercizio del mandato legislativo non debba essere neppure per un istante interrotto.

Riguardo al processo crede che la Camera debba sempre accordarne l'autorizzazione, non così l'arresto perchè esso impedisce l'esercizio del mandato legislativo.

Se lo Statuto non avesse così voluto, avrebbe, come altre costituzioni, stabilito che una data condanna fa decadere dall'ufficio di deputato. (Bene!).

Cita il caso del deputato che non vuol prestare giuramento; in questo caso entro due mesi il deputato è surrogato perchè non si ammette che il mandato politico resti inadempiuto; e si potrà ammettere che questo mandato resti inadempiuto perchè il rappresentante è in carcere?

La Camera dunque ha autorizzato il processo contro l'onorevole Costa per dargli il diritto di difendersi, e si è riservata il diritto di concedere l'autorizzazione dell'arresto, per far sì che non venisse sospeso il mandato legislativo.

Non approva che si neghi l'autorizzazione dell'arresto allegando le pretese ingerenze del potere esecutivo nel giudiziario, perchè ciò sarebbe di grande offesa tanto per il potere esecutivo che per il giudiziario.

Si sono citati i precedenti inglesi, invece in Inghilterra non sarebbe possibile nè la questione Costa nè quella di Sbarbaro, perchè una condanna superiore a 12 mesi di carcere colà fa decadere dal mandato legislativo.

Fa anche osservare come neppure siano calzanti gli esempi tratti dalle legislazioni tedesca e francese. Crede poi che meglio degli esempi forestieri ci convengono le tradizioni nostre, e cita il caso dell'onorevole Didaco Pellegrini ed il parere dell'onorevole Siotto-Pintor emesso in quell'occasione nel Parlamento subalpino.

Conchiude col notare che ricusando la chiesta autorizzazione non si esercita un potere arbitrario, perchè la Camera non vuol cancellare il reato, ma soltanto sospendere l'esecuzione della sentenza in omaggio alla maestà del mandato legislativo. (Applausi — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

BONFADINI non avendo autorità per propugnare le proprie opinioni, attende ch'essa venga sostenuta dal ministro guardasigilli, il quale non può non esprimere l'opinione del Governo.

BOVIO (segni di attenzione) nella contestazione del diritto non solo ma anche del fatto, non sa chi oserà mandare in carcere l'onorevole Costa, il cui reato non offende la pubblica coscienza tanto che il Costa medesimo assiste a questo dibattito con la serena coscienza di chi sa d'aver sempre con temperanza sostenuto un apostolato. (Rumori a destra — Approvazioni a sinistra).

All'estrema sinistra non giova il piccolo tumulto ma la libertà di parola, un'idea e la libertà di svolgerla. In tutti i comizi pubblici l'onorevole Costa è stato sempre moderatore, per conservare quella libertà di parola, che è il più grande dei suoi beni. Certo che non ha bisogno di suscitare tumulti l'onorevole Costa, che vede ora la sua idea salire fino all'imperatore di Germania. Si è parlato di privilegi ma non si tratta di cancellare una sentenza, si tratta di propagarne l'attuazione fino al termine del mandato legislativo.

Sarebbe strano poi che mentre un imperatore ed il Papa parlano di socialismo, l'unico rappresentante del socialismo nel Parlamento italiano fosse gettato in prigione. (Ilarità ed approvazioni).

La soluzione vera della questione Costa la detta il cuore: questo vorrebbe che l'onorevole Costa restasse qui, l'oratore conclude spe-

rando che l'equità finirà per vincere la stretta interpretazione dello Statuto. (Approvazioni).

SACCHI non risponderà a tutte le obiezioni fatte a ciò che ebbe a dire altra volta in una occasione analoga alla presente.

Comincia col respingere l'accusa di sottigliezza, che si è fatta alla sua interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto. Cita infatti gli articoli 44 e 45 e dimostra come essi abbiano per scopo non solo di guarentire il deputato dagli arbitrii del potere esecutivo e giudiziario, ma anche di assicurargli l'esercizio del mandato legislativo.

L'onorevole Salandra con benevola ironia ha detto che l'oratore intende la sovranità popolare come una specie di diritto divino, ma non è appunto essa la suprema autorità, l'autorità di diritto divino dei tempi moderni?

L'oratore crede che non si possa domandare alla Camera l'autorizzazione dell'arresto di un deputato, perchè autorizzare l'arresto equivale ad interrompere la continuità del mandato legislativo.

Svolge in questo proposito il concetto che l'art. 45 non sia una guarentigia contro gli arbitri del potere esecutivo, giacchè quella guarentigia sarebbe inutile ora che il potere esecutivo emana dalla maggioranza della Camera.

Non crede calzanti gli esempi tratti dalla legislazione inglese. In Inghilterra il potere giudiziario è ben altrimenti costituito che tra noi. (Bene!)

Cita gli esempi d'indipendenza grandissima dati dalla magistratura inglese, se in Italia ci fosse una magistratura come la inglese anche egli rinunzierebbe a tutti i privilegi parlamentari. L'oratore rispetta ed ammira anche la magistratura italiana, ma non crede che essa nei resti politici sia immune da qualunque prevenzione.

Si parla dell'uguaglianza, ma appunto perciò non bisogna togliere un freno che la maggioranza ha contro le minoranze, si parla del prestigio delle istituzioni parlamentari, ma in questo momento se questo prestigio è scosso lo è forse perchè la Camera è troppo assorbita dal potere esecutivo, ed il grido che lo scuote non sorge tanto dalla piazza, quanto da certi libri apparentemente misurati, che si pubblicano dai professori di diritto costituzionale. (Bene!)

La Camera accoglierà certo quella interpretazione dello statuto, che le risparmierà la durezza di conseguare al carcere un collega. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE dice che la parola spetta all'onorevole Cavallotti.

Voci. A domani, a domani.

(Resta stabilito che la discussione continuerà domani).

Comunicazione di una domanda d'interrogazione.

PRESIDENTE dà comunicazione della seguente domanda d'interrogazione:

« I sottoscritti domandano d'interrogare il ministro della pubblica istruzione sull'avvenuta rovina di una parte di uno dei nostri più antichi e più importanti monumenti nazionali.

« Martini Ferdinando, De Pazzi, Sola ».

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Risponderà a questa interrogazione, quando verrà il suo turno.

VILLANOVA, essendo presente l'onorevole ministro dell'interno desiderebbe di sapere se e quando intenda di rispondervi.

CRISPI, ministro dell'interno, dice che la materia trattata nell'interpellanza riguarda il suo collega del commercio.

VILLANOVA insiste dicendo che si tratta di provvedimenti presi dalla autorità di pubblica sicurezza.

CRISPI, ministro dell'interno, dirà in seguito e quando potrà rispondere.

CAVALLI dice che domani è inscritto nell'ordine del giorno la prima lettura del disegno di legge per il monumento a Mazzini e che non è opportuno il rimandarla.

PRESIDENTE risponde che sarà fatta prima di continuare la discussione sulla questione dell'on. Costa.

La seduta termina alle 6,50.

REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 27 febbraio 1890.

Presidenza del comm. SERAFINO BIFFI, *presidente.*

Letto ed approvato il verbale della precedente seduta e la presentazione degli omaggi offerti alle due classi, il S. C. Giulio Ascoli presenta per l'inserzione nei rendiconti la 4ª sua Nota: « Ricerca delle condizioni alle quali deve soddisfare la funzione f (z) dei punti del contorno di un'area connessa qualsivoglia A. perchè si possa costruire in quest'ultima una funzione ognora crescente ed ovunque continua che raggiunga i valori f (z) lungo C. »

Il S. C. avv. Luigi Gallavaresi legge: « Il diritto italiano e le invenzioni e scoperte già privilegiate all'estero; legislazione, giurisprudenza e critica. » L. A. fa la storia della nostra legislazione, — accenna alla grandissima importanza che oggi hanno acquistato le quistioni concernenti le privative industriali dal punto di vista sia giuridico sia economico, e specialmente quelle relative alle invenzioni e scoperte già privilegiate all'estero, delle quali si occupa l'art. 4 della nostra legge. Esamina la lettera e lo spirito di tale disposizione, indi candone anche gli scopi. Espone le principali quistioni cui diedo luogo ed in ispecie quella intorno alla validità dei brevetti chiesti per invenzioni già privilegiate all'estero, e chiesti senza indicare e provare tale circostanza.

Dimostra come nessuna disposizione della legge dichiari nulli simili brevetti; pone in relazione col citato art. 4 gli articoli 11, 21 e 57; passa in rassegna le legislazioni straniere, e dice come la stessa quistione sia stata risolta nei paesi che hanno una legge analoga od identica alla nostra, ad esempio nel Belgio ed in America: conclude, risalendo anche ai principii di diritto che crede applicabili al caso ed allo spirito che informa la nostra legislazione, per la validità dei brevetti di cui sopra. Passa poscia all'esame della questione se tali brevetti debbano considerarsi come brevetti di importazione o come brevetti di invenzione, se loro sia applicabile quindi l'art. 4 o l'art. 3 della legge.

Anche per giungere alla soluzione di questa quistione indaga quale sia il vero significato delle disposizioni della nostra legge, le ragioni e gli scopi di questa, le conseguenze dell'una e dell'altra soluzione, e come la stessa quistione sia stata già sciolta in altri paesi. Crede che i brevetti in discorso debbano considerarsi come veri e proprii brevetti di importazione e che ad essi siano per conseguenza applicabili gli articoli 4 ed 11 della legge. Fa voti perchè non solo in omaggio ai principii di diritto più certi, ma anche nell'interesse del nostro paese per lo sviluppo delle industrie e l'incremento della nazionale ricchezza le soluzioni da lui propugnate riescano a prevalere pur fra noi.

Il prof. Sangalli, premessa una breve statistica dei pochi casi di echinococco, osservati nelle autopsie della sua scuola; riferito un caso di grossissima ciste semplicemente sierosa dell'intorno del fegato, a scopo di distinzione, espose il caso di grossissima ciste da echinococco del rene sinistro, la quale, per la sua lunga durata, erasi guastata per degenerazione adiposa. Ricordò ancora brevemente il fatto di pseudostrongili del rene sinistro.

Il socio corrispondente prof. P. Del Giudice nella sua lettura sul collegio Ghislieri di Pavia tratta della origine e natura giuridica di quello insigne istituto, ne esamina le bolle di fondazione e di costituzione del 1569 e quella declaratoria del 1573, e ne deduce che il collegio fu eretto di patronato privato col protettorato dapprima collettivo del pontefice, del duca milanese e del magistrato di Pavia, poi col protettorato unico di un cardinale o vescovo eletto dal patrono.

Il patronato conferito a tre seniori della famiglia Ghislieri dalle tavole di fondazione con successione eventuale in caso di estinzione di quella famiglia, nei seniori del comune di Bosco, fu da questi rinunziato nel 1765 a favore del Re Carlo Emanuele III, il quale nello stesso anno lo cedeva con regolare convenzione alla imperatrice M. Teresa e suoi successori. Così da ultimo il patronato sul collegio è divenuto di spettanza del Re d'Italia.

Ai 24 posti assegnati originariamente dal fondatore, dei quali 22 d'oltre Ticino e 2 di Pavia, si aggiunsero subito molti altri posti di libera nomina dei patroni e scolti si può dire da tutte le provincie d'Italia e anche in qualche caso da provincie o diocesi estere.

Discorre delle mutazioni successive nel territorio della beneficenze Ghislieri e delle cause di esse, fino a che dal 1847 in poi si richiese la condizione della origine lombarda negli alunni del Collegio.

Il prof. A. Menozzi legge il sunto di una sua nota da titolo: « Contributo allo studio dell'analisi dei burri, ammessa col voto della Sezione competente.

Nella prima parte di questa nota, premesse alcune nozioni generali sul burro naturale e sul burro artificiale, si occupa dell'attendibilità dei metodi di analisi; nella seconda parte riporta i risultati ottenuti con 72 burri genuini di Lombardia; nella terza esamina l'influenza dell'irrancidimento sul modo di comportarsi dei burri al metodo di determinazione degli acidi volatili; nella quarta, espone un metodo di determinazione degli acidi volatili; nella quarta espone un metodo di determinazione degli acidi solubili ed i risultati avuti col metodo stesso per parecchi burri naturali e per alcuni artificiali; nella quinta ed ultima parte tratta della determinazione del poter rifrangente, della parte importante che questa può avere nell'analisi dei burri, e riporta i risultati di alcune osservazioni col rifraltometro, sia con burri naturali, sia con artificiali e con olii.

Il M E Giovanni Cantoni legge la « Commemorazione di Cesare Correnti (parte 1ª).

Il M. E. prof Schiapparelli presenta per l'inserzione nei Rendiconti la seconda parte della « Sue considerazioni sul moto rotatorio del pianeta Venere. »

Dopo le letture, il presidente annunzia la morte dell'illustre giurista comm. senatore Enrico Poggi, membro onorario di questo Istituto; il M. E Körnar propone che l'Istituto si associ ad altri Corpi scientifici del paese e del mondo per farsi rappresentare al 25° anniversario della fondazione della teoria sulla costituzione del benzolo e delle sostanze dette aromatiche dovuta al professore Augusto Kekulè di Bonn.

Il corpo incarica il prof. Körner di rappresentare l'Istituto in quella solenne occasione, ed incarica pure la presidenza di provvedere alla nomina della Commissione pel concorso Ciani.

L'adunanza è sciolta alle ore 3 1|4 pom.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SOFIA, 18 — Un ex-ufficiale è stato arrestato per complicità nel complotto del maggiore Panitza. E' probabile che le sue confessioni provochino l'arresto di altre persone.

BUCAREST, 19 — Il Principe di Napoli ha visitato il presidente del Consiglio, generale Mano, il presidente del Senato, Kretzoulesco, e il presidente della Camera, Cantacuzene.

S. A. R., alle 5 pomeridiane, ha assistito ad un the presso la Regina.

Stasera, vi ha pranzo alla Legazione italiana

MASSAUA, 19 — Sono qui giunti telegrammi di Antonelli in data del 15 da Gulamenna e del 17 da Agudi Haramat.

L'imperatore continua la sua marcia verso Adua. La marcia è resa lenta dalla necessità di riformire l'esercito nell'Agamè, essendo il Tigrè completamente sprovvisto.

Il colonnello Cossato attende al Mareb l'annunzio che Menelik sia entrato in Adua per recarsi ad incontrarvelo.

Il 17 ebbe luogo in Adua la proclamazione della sottomissione di Manghescià all'imperatore.

Dai capi abissini, dal clero, anche dalle regioni più lontane, continuano ad arrivare al generale Orero proteste di amicizia pel Governo italiano.

ATENE, 18 — Byzantios, nuovo ministro di Grecia presso la Corte d'Italia, è partito per Roma.

BERLINO, 10. — La *National Zeitung* assicura che la lettera, colla quale il principe di Bismarck chiede di dimettersi è brevissima. La domanda è motivata solamente per causa di salute e dell'età del cancelliere

La dimissione non è stata ancora accettata, ma l'accettazione non è dubbia.

Il *Reichsanzeiger* la pubblicherebbe oggi.

Non si tratta di modificare il sistema di governo. Quindi sarà nominato cancelliere un uomo di Stato che l'imperatore avrebbe già in vista. Si crede però che l'imperatore non abbia ancora preso una definitiva decisione in proposito.

BERLINO. 19, 1,6 pom. — Dalle 3 1|4 pom. è riunito il Consiglio dei ministri, presieduto dal sig. De Boetticher.

BERLINO, 19. — Si conferma autorevolmente che le dimissioni del principe di Bismarck saranno accettate.

Stamane l'imperatore ha ricevuto il ministro di Boetticher e più tardi conferì col generale Caprivi.

L'imperatore ha presieduto una riunione di generali dei corpi d'esercito di fanteria e degli aiutanti di campo Vi assisteva il maresciallo di Moltke.

La *National Zeitung* ha da fonte autorevole che il generale de Caprivi è designato come cancelliere dell'impero e probabilmente anche come presidente del ministero prussiano.

Il conte Herbert di Bismarck è risoluto a ritirarsi, e sarebbe sostituito come segretario di Stato per gli affari esteri dal sig. di Radowitz, ambasciatore tedesco a Costantinopoli, o dal conte di Hatzfeldt-Wildenburg ambasciatore tedesco a Londra.

LONDRA, 19. — I giornali continuano a commentare il ritiro del principe di Bismarck come un avvenimento le cui conseguenze sono incalcolabili.

Non vedono alcun personaggio che sia capace di sostituire il principe e si dolgono che l'Imperatore non abbia compresa la necessità di servirsi ancora a lungo dell'esperienza del Cancelliere.

Il *Times* dice che sarà forse difficile, dopo il ritiro del principe di Bismarck, di frenare le forze terribili che minacciano la pace dell'Europa.

PIETROBURGO, 19. — Il *Journal de Saint-Petérsbourg* rileva la grande importanza della notizia della dimissione del principe di Bismarck e dichiara di astenersi per ora da qualsiasi commento, non avendo ancora tale notizia carattere ufficiale.

Però soggiunge: « Se il ritiro del principe di Bismarck fosse definitivo, gli si darebbe certo un successore, ma è dubbio che questo, chiunque esso sia, possa pretendere di avere la grande situazione che il principe di Bismarck si era creata coi servigi senza pari da esso resi alla sua patria. »

BERLINO, 19. — Il generale conte di Waldersee, capo di Stato maggiore dell'esercito, avrebbe intenzione di recarsi per convalescenza nella riviera di Genova, fra otto giorni.

Egli vi soggiornerebbe durante la settimana di Pasqua.

BERLINO, 19. — Domani i delegati francesi sono invitati al palazzo del principe di Bismarck.

E' stato molto osservato, ieri, che il Cancelliere, appena entrato nella sala ove i delegati della Conferenza facevano colazione, salutò cordialmente Giulio Simon e conversò più a lungo con lui.

BERLINO, 19. — Le *Berliner Politische Nachrichten* dicono che il principe di Bismarck, entrato nella sala ove facevano colazione i delegati alla Conferenza, conversò nel modo più cordiale e amabile specialmente col delegato francese Giulio Simon e col delegato italiano senatore Boccardo.

A questi il principe chiese notizie della salute dell'onorevole Crispi, pregandolo di porgere i suoi più cordiali saluti al suo migliore amico e di dirgli che, anche in avvenire, le vedute dell'Italia e della Germania saranno sempre le stesse.